

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 26 del 16 Novembre 2021

1. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Avviata dal 15 novembre la piattaforma telematica per le istanze - I compiti affidati alle Camere di Commercio

Da lunedì 15 settembre 2021 ha avuto avvio la **nuova procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa** che va a sostituire, almeno nell'immediato, la procedura di allerta.

Si tratta di una nuova procedura stragiudiziale, attivata presso la Camera di Commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che dovrà affiancare, senza sostituirlo nella gestione, l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate.

Al contempo è stata resa disponibile la **piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio** sulla quale viaggerà l'intera procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare "in bonis", tutte le aziende che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario.

Due sono le aree previste nella piattaforma: una "pubblica" di tipo informativo e una "riservata" sulla quale l'imprenditore potrà presentare l'istanza per farsi assistere da un esperto e svolgere tutto il percorso previsto dalla procedura, conservando intatta la continuità aziendale e, a determinate condizioni, anche la gestione.

Oltre alla gestione della piattaforma, al sistema camerale spetta anche la **tenuta degli elenchi regionali degli esperti**, la nomina diretta degli esperti per le imprese di dimensioni più piccole (con un attivo patrimoniale inferiore a 300 mila euro e con ricavi lordi sotto i 200 mila euro e debiti inferiori a 500 mila euro), ospitando le commissioni regionali cui spetterà l'onere di scegliere il miglior esperto per le imprese di dimensioni maggiori.

A tale proposito teniamo a precisare che l'avvio di tale percorso sarà lento anche a causa del fatto che **questi elenchi sono ancora in fase di costituzione** e mancano, quindi, gli "esperti indipendenti", professionisti o manager incaricati, che dovranno affiancare l'imprenditore nell'individuare una strategia di risanamento.

Si attende ora che il Ministero dello sviluppo economico determini la misura dei **diritti di segreteria a carico dell'impresa che propone l'istanza**, come previsto dall'art. 5, comma 8-bis, della L. n. 147/2021, di conversione del D.L. n. 118/2021.

1.1. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Il CNDCEC pubblica il regolamento per la formazione dell'elenco degli esperti tenuto presso la Camera di Commercio

Con **Informativa n. 102 dell'8 novembre 2021** il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso noto di aver redatto il **Regolamento sulle modalità di**

formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, da comunicare alle Camere di Commercio **per la formazione dell'Elenco degli esperti**, di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, ai fini della nuova composizione negoziata della crisi, che entrerà in vigore dal prossimo 15 novembre.

In particolare, all'interno del Regolamento sono disciplinate:

- le modalità di raccolta e **verifica della documentazione** necessaria per la richiesta di iscrizione all'elenco degli Esperti da parte degli Ordini territoriali;
- le caratteristiche dell'**obbligo formativo** necessario per l'iscrizione all'elenco degli esperti;
- **l'attività istruttoria ed i controlli** che gli ordini territoriali dovranno effettuare al fine di accogliere/respingere la domanda di iscrizione dei professionisti interessati;
- le **modalità di aggiornamento** dei dati relativi alla formazione dell'elenco;
- le procedure per l'organizzazione e l'accreditamento dei **corsi valevoli per l'obbligo formativo** richiesto dall'art. 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118.

L'iscrizione all'elenco, secondo quanto stabilito dal comma 4 del citato articolo 3, è subordinata al possesso di una **specificata formazione** prevista con il **decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021**.

La formazione obbligatoria necessaria per l'iscrizione nell'elenco richiesta agli esperti indipendenti in base alle indicazioni riportate nella Sezione IV (la formazione degli esperti) del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, corrisponde a **55 ore** necessariamente articolate nei temi e per il minimo di ore, come specificato all'art. 3 del regolamento.

Ai fini dell'inserimento nell'elenco esperti indipendenti, il dottore commercialista e l'esperto contabile devono presentare la **domanda di iscrizione all'Ordine territoriale di appartenenza**, a cui spetta la verifica della completezza della domanda e della documentazione (art. 5).

Il Consiglio dell'Ordine, all'esito positivo dell'attività di verifica, delibera la **trasmissione dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti** richiesti alla Camera di Commercio per il loro inserimento nell'elenco.

LINK:

[Per consultare il testo dell'informativa e dell'allegato regolamento, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 e del suo allegato, clicca qui.](#)

1.2. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Il CNF organizza un corso di formazione online rivolto agli avvocati candidati a ricoprire il ruolo di esperti nell'elenco tenuto dalle Camere di Commercio

Il **Consiglio Nazionale Forense (CNF)** ha organizzato un corso di formazione online, iniziato il 5 novembre e che terminerà l'11 dicembre, rivolto agli avvocati con oltre cinque anni di iscrizione all'albo, candidati a **ricoprire il ruolo di esperti nell'elenco della composizione negoziata della crisi d'impresa** e affiancare gli imprenditori nel risanamento aziendale.

Il numero massimo è stato fissato in **250 posti**, le lezioni strutturate in **11 giornate**, per una formazione complessiva di **55 ore**.

La partecipazione al corso del CNF si svolgerà interamente **online sulla piattaforma del Consiglio**.

Su specifica istanza degli interessati, nell'elenco contemplato dalla legge n. 147/2021, possono essere inseriti:

- a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- b) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze in materia di ristrutturazione aziendale e crisi d'impresa;
- c) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Si consente l'accesso all'elenco anche a coloro che, pur non iscritti in albi professionali, **documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la domanda di iscrizione, clicca qui.](#)

1.3. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - L'INAIL indica la procedura di rilascio dei certificati dei debiti contributivi e premi assicurativi

L'INAIL, con l'**istruzione operativa del 12 novembre 2021**, rende noto la messa in funzione di una **nuova procedura telematica per il rilascio del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi** nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Il certificato non modificabile è trasmesso al richiedente tramite PEC **entro un termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data della richiesta.**

L'INAIL ricorda che il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha disciplinato la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa nell'ambito della quale è previsto l'utilizzo del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi.

L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente, deve inserire nella piattaforma telematica una serie di documenti tra cui il **certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi** di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (articolo 5, comma 3, lett. g).

Come noto l'**articolo 363 del D.Lgs. n. 14/2019**, rubricato "*Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi*" ha previsto al comma 1 che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.

Il successivo comma 2 dispone che l'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dovranno definire i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.

In applicazione del citato comma 2, con **Determina del Direttore generale 4 luglio 2019 n. 30** sono stati stabiliti i contenuti del Certificato unico debiti per premi assicurativi e i tempi di rilascio dello stesso.

Il certificato debiti per premi assicurativi può essere richiesto dall'imprenditore, profilato all'interno del sistema INAIL come legale rappresentante attraverso l'apposito servizio online Certificazione dei debiti già disponibile nel sito dell'Istituto dal prossimo 15 novembre 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo de citati atti INAIL, clicca qui.](#)

1.4. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Certificazione dei debiti tributari - Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Il contribuente può richiedere all'**Agenzia delle Entrate** il **Certificato unico debiti tributari** sull'esistenza di debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Tale certificato è utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) ed è previsto dallo stesso decreto all'art. 364.

Si ricorda che il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha disciplinato la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa nell'ambito della quale è previsto l'utilizzo del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi.

L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente, deve inserire nella piattaforma telematica una serie di documenti tra cui il certificato unico dei debiti tributari, di cui all'articolo 364, comma 1, del D.Lgs.n. 14/2019 (articolo 5, comma 3, lett. e).

L'Agenzia delle entrate con proprio **provvedimento del 27 giugno 2019, Prot. n. 224245/2019**, ha approvato:

- i **modelli per la certificazione dei carichi pendenti**, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché

- le **istruzioni agli uffici locali** dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio

e ha definito un **fac-simile di richiesta delle certificazioni** medesime da parte dei soggetti interessati.

Il Certificato unico debiti tributari è rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio competente.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del provvedimento e dei suoi allegati, clicca qui.](#)

2. RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - Al via dal 23 novembre - Aggiornata anche la nostra newsletter interamente dedicata al RUNTS

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto il **23 novembre 2021** partirà il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**. La data di avvio, attesa da molto tempo dal mondo del Terzo settore, è stata individuata, come previsto dall'art. 30 del D.M. 15 settembre 2020, con **Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021**.

Il 23 novembre 2021 - a quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) - viene avviato il Registro nazionale telematico al quale potranno iscriversi le organizzazioni non profit (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e altre associazioni e fondazioni, ecc.).

L'ingresso nel Registro unico **non sarà obbligatorio**, ma chi vi accede avrà diritto alle nuove agevolazioni fiscali previste dalla Riforma del Terzo settore e, dal 2022, al riparto del cinque per mille (si veda il D.P.C.M. del 23 luglio 2020).

Dunque, il citato decreto direttoriale del 26 ottobre 2021, di fatto, darà il via fondamentalmente a due processi:

- 1) **dal 23 novembre 2021, l'inizio la fase di trasmigrazione** dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS (tale trasferimento si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022);
- 2) **dal 24 novembre 2021, l'iscrizione** al nuovo Registro nazionale delle organizzazioni che ambiscono ad essere "Enti del Terzo settore".

Come conseguenza:

- a) **dal 23 novembre 2021** non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all'anagrafe delle ONLUS;
- b) tutti gli Enti di nuova iscrizione, **a decorrere dal 24 novembre 2021**, potranno richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere.

Questi due fasi avranno una tempistica diversa:

- 1) per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale esistenti, gli uffici del RUNTS avranno tempo **fino al 20 agosto 2022** per valutare la documentazione e i requisiti richiesti e accettare o meno l'iscrizione nel Registro;
- 2) per le organizzazioni non profit che si iscriveranno per la prima volta, gli uffici del Registro unico avranno **60 giorni di tempo** per esaminare i requisiti e accettare l'iscrizione.

Per le **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, l'Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero del lavoro le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

In attesa di poter decidere in quale sezione del Registro unico, le ONLUS avranno la possibilità di continuare ad applicare le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 460/1997 fino a quando la Commissione europea non avrà autorizzato l'applicazione di alcuni articoli della parte fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017). Dopo questo via libera, il precedente regime fiscale riservato alle ONLUS cesserà definitivamente.

Segnaliamo, infine, che per tale evento, abbiamo anche aggiornato la nostra Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020, **interamente dedicata all'AVVIO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS**, sulla quale sarà possibile avere tutte le informazioni necessarie per la formazione e la tenuta del Registro stesso.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato della newsletter n. 28/2020 dedicata al RUNTS clicca qui.](#)

3. L. N. 156/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 121/2021 "Decreto Infrastrutture"

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021, la **Legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121**, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Molte le novità introdotte in sede di conversione, dalla stretta sui **monopattini elettrici** all'introduzione degli **stalli rosa** dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli minori di 2 anni.

Arrivano inoltre modifiche al Codice della strada e novità sui **taxi**.

Anche a seguito della conversione in Legge del citato decreto si conferma la *ratio* ispiratrice di tale intervento normativo, volto a **rendere la circolazione stradale sempre più sicura**, a tutelare l'ambiente e l'incolumità individuale di e della collettività tutta.

Neopatentati

Per quanto riguarda i neopatentati, si prevede che per il primo anno dal conseguimento della patente B potranno guidare autovetture di potenza superiore a 55 kW (74 CV) e potenza massima pari a 70 kW (95 CV), a patto che al loro fianco sia presente una persona di età non superiore a 65 anni con patente conseguita da almeno 10 anni.

Inoltre, potranno beneficiare del **foglio rosa** che avrà una **durata di 12 mesi** e di **tre tentativi per l'esame di teoria** previsto per il conseguimento della patente d'esame, mentre attualmente i tentativi massimi sono due.

Viene poi previsto l'inasprimento delle sanzioni amministrative **nei confronti di coloro che si esercitano senza istruttore**, da un minimo di euro 430,00 a un massimo di euro 1.731,00, con, in aggiunta, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Diversamente abili

Per quanto riguarda, poi, la diversa questione dei parcheggi riservati ai disabili, **dal 1° gennaio 2022**, i titolari del contrassegno disabili potranno parcheggiare nelle aree di sosta a pagamento nel caso in cui fossero occupati gli stalli a loro riservati.

Parcheggi rosa

Vengono confermate le previsioni relative all'introduzione dei "parcheggi rosa", ossia i **posti riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni** muniti di specifico contrassegno e, pertanto, verranno comminate sanzioni a tutti coloro che occuperanno questi stalli senza permesso.

Sicurezza alla guida

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla sicurezza della guida, vengono inasprite le sanzioni per chi usa alla guida il **telefonino o qualsiasi dispositivo elettronico quale notebook, tablet o analoghi** e per chi getta oggetti dal veicolo in movimento.

Sosta veicoli elettrici

Vengono repressi anche le forme di **abuso concernenti le piazzole adibite a rifornimento delle auto elettriche**. Con riferimento ai parcheggi riservati ai veicoli elettrici mentre sono in carica, il Governo ha previsto una stretta per i "furbetti" della sosta. Viene infatti vietata la sosta alle auto elettriche o ibride che hanno terminato la ricarica del motore elettrico e che ciononostante sono ferme da più di un'ora a partire dal momento in cui è terminato il pieno. Il divieto non si applica dalle ore 23 e sino alle ore 7 del mattino, tranne che per gli spazi riservati ai punti di ricarica veloce e ultraveloci (oltre i 50 kW) per i quali tale limite di orario dovrà essere rispettato.

Taxi con moto e bici

Via libera alla possibilità di fare servizio taxi non solo con le autovetture, ma anche **con motocicli e velocipedi e veicolo con due o tre ruote**. Spazio quindi a tuk-tuk e risciò.

Auto a noleggio

Viene modificato l'art. 196 del Codice della Strada che disciplina le sanzioni commesse da un utente alla **guida di una vettura presa a noleggio**. La novità prevede che sia il responsabile dell'infrazione a rispondere e non la società di noleggio. Fino ad ora i comuni, per ragioni "pratiche", notificavano le contestazioni direttamente alle società di noleggio e non all'utente che aveva commesso la violazione.

Destinazione ricavi da sanzioni

Per quanto riguarda, poi, gli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate, è previsto che, in omaggio al principio di trasparenza che deve improntare l'azione amministrativa degli enti pubblici, gli stessi enti locali dovranno **pubblicare sul proprio sito web istituzionale**, entro il 30 giugno di ogni anno, **quanto incassato nell'anno precedente dalle sanzioni irrogate per le violazioni del Codice della Strada**.

Monopattini

Novità anche per quanto riguarda l'utilizzo di monopattini. Diventa ufficiale, infatti, la "stretta" sui monopattini che, a partire **dal 1° luglio 2022**, dovranno essere provvisti di indicatori di direzione e di stop e inoltre i monopattini in circolazione prima del 1° luglio 2022 dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

Viene **ridotta da 25 a 20 km/h la velocità massima** fuori dalle aree pedonali dove la velocità consentita è di **6 km/h**. Confisca del mezzo qualora si scoprano modifiche finalizzate ad aumentarne le prestazioni. Introdotto l'obbligo di fotografia al termine del noleggio dei mezzi in condivisione al fine di evitare la sosta selvaggia sui marciapiedi.

L'uso del casco resta limitato a 14 anni, come già previsto dalle norme sperimentali in vigore.

Ambiente

Al fine di ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento nei centri urbani è prevista una graduale limitazione alla circolazione dei vecchi mezzi più inquinanti adibiti al trasporto pubblico locale e alimentati a benzina e gasolio. In particolare, a decorrere **dal 30 giugno 2022**, è vietata la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 con caratteristiche Euro 1, mentre, **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, è vietata la circolazione alle stesse categorie di mezzi con caratteristiche Euro 2 e **a partire dal 1° gennaio 2024** il divieto riguarderà i mezzi Euro 3.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 121/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

4. D.L. N. 157/2021 - In vigore il decreto-legge sul contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Stop a cessione del credito o sconto in fattura per Superbonus e gli altri bonus edilizi se emergono «profili di rischio» che vanno verificati.

È una delle misure contenute nel **decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157**, recante "**Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche**", approvato dal Consiglio dei ministri n. 46 del 10 novembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021.

Le principali novità del D.L. n. 157/2021 - **in vigore dal 12 novembre 2021** - riguardano:

- l'estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi (art. 1);
- l'introduzione delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti, con rafforzamento dei controlli preventivi (art. 2);
- i controlli dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alle agevolazioni fiscali ed economiche erogate nel settore edilizio, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto (art. 3).

L'articolo 1 **estende l'obbligo del visto di conformità**, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta.

L'obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus al 110%.

Secondo il nuovo decreto legge, l'Agenzia delle Entrate - entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito - **può sospendere fino a 30 giorni** l'efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo (art. 2, comma 1).

I **profili di rischio** individuati dalla norma sono riferiti:

- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione ed ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Viene, inoltre, disciplinata, razionalizzata e potenziata l'attività di accertamento e di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto (art. 3).

L'Agenzia effettuerà i controlli in relazione alle agevolazioni percepite ai sensi degli articoli 25, 121 e 122 del D.L. n. 34/2020, quali:

- contributi a fondo perduto;
- utilizzo diretto della detrazione o del credito d'imposta;
- sconto in fattura.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 157/2021 clicca qui.](#)

5. SUAP - In arrivo le regole comuni per pratiche digitali più veloci

Sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica è stato pubblicato un comunicato nel quale si rende noto che sono state predisposte le **regole per le nuove modalità telematiche di collegamento agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP)** che puntano a completare la piena digitalizzazione del front office e del back office e ad assicurare regole standard per pratiche digitali finalmente più rapide.

A dettagliarle è un **decreto interministeriale** firmato dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dal ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao.

Con il **nuovo Allegato tecnico**, che andrà a sostituire l'allegato al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, sono approvate le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti.

Si attendono ora le nuove specifiche tecniche e i relativi tempi di attuazione.

"Semplificare il rapporto tra Pubblica amministrazione e impresa è uno degli obiettivi cardine del Piano nazionale di ripresa e resilienza", dichiara il ministro Colao.

“Avviare una nuova attività, o una qualsiasi pratica amministrativa, per le imprese si è tradotto spesso in un percorso fatto di molta burocrazia. Con le nuove regole tecniche, contenute nel provvedimento, si vogliono rendere pienamente compatibili con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, le informazioni e i servizi dei diversi sportelli unici per le attività produttive. Avviamo inoltre la digitalizzazione delle pratiche per l'edilizia”.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del decreto e del suo allegato tecnico clicca qui.](#)

6. RECLUTAMENTO PROFESSIONISTI SUL PORTALE IN.PA - Dettate le regole per l'iscrizione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021 il **decreto del Ministro della Funzione pubblica 14 ottobre 2021**, che definisce le **modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR**, in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021.

Per l'iscrizione agli elenchi del Portale - secondo quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 2 - è richiesto il possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) cittadinanza UE, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato.
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non essere in quiescenza;
- d) **per i professionisti** è richiesta, inoltre, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- e) **per gli esperti** è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale;
- f) per il **personale di alta specializzazione** sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea magistrale o specialistica, il possesso del dottorato di ricerca o un'esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea;
- g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge.

Il decreto specifica, inoltre:

- le modalità di iscrizione per il conferimento degli incarichi relativi al PNRR,
- le caratteristiche degli avvisi e le procedure di selezione dei candidati che saranno caricati dagli enti pubblici,
- le procedure previste dal dipartimento della Funzione pubblica per gli incarichi a tempo determinato,
- i limiti di conferimento degli incarichi (non più di uno per volta per ogni iscritto) e gli obblighi di pubblicità degli avvisi , che avverranno anche sui siti delle pubbliche amministrazioni interessate.

L'iscrizione all'elenco del Ministero dello sviluppo economico avviene attraverso la previa registrazione al Portale.

La registrazione è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater (SPID, CIE) e 2-nonies (CNS), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cad).

L' «**elenco per il conferimento di incarichi professionali**» è un archivio digitale, generato attraverso il Portale del reclutamento, contenente gli iscritti che hanno aderito agli avvisi adottati da ogni singola amministrazione e pubblicati sul medesimo Portale, in possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dall'amministrazione nei predetti avvisi, per il conferimento di incarichi di collaborazione.

Ricordiamo che il **portale del reclutamento InPA** - istituito originariamente dalla legge n. 56/2019, inserito nel PNRR e disciplinato definitivamente dal decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021 - è la **porta digitale unica di accesso al lavoro nella Pubblica amministrazione**.

Il portale è stato istituito per raccogliere :

1. da un parte i **profili di professionisti ed esperti** interessati ad incarichi professionali legati al PNRR ma anche, in prospettiva, dei cittadini che intendono partecipare a bandi di concorso ordinari;

2. dall'altra i **bandi di concorso ordinari e gli avvisi straordinari delle amministrazioni** interessate da progetti del piano di resistenza e resilienza PNRR, finanziato dal Recovery Fund.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del decreto 14 ottobre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

7. REVISORI ENTI LOCALI 2022 - Iscrizioni entro il 16 dicembre - Dal CNDCEC le indicazioni per la presentazione di nuove domande e gli adempimenti per i soggetti già iscritti

Con l'**informativa 101 dell'8 novembre 2021**, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) ha fornito indicazioni per i revisori degli enti locali.

In particolare, entro il **termine perentorio del 16 dicembre 2021** alle ore 18.00, **i residenti nelle regioni a statuto ordinario iscritti nell'Albo, nonché nel Registro dei revisori legali**, possono

1. presentare **domanda per l'inserimento** nell'elenco, ovvero
2. se già iscritti nell'elenco in vigore dal 1° gennaio 2021, **comprovare il permanere dei requisiti per l'iscrizione.**

Nell'allegato all'informativa vengono specificate:

- le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco 2022;
- le modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti iscritti nell'elenco 202

Effettuati gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti si procede alla formazione dell'elenco.

Dall'elenco così formato, verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

LINK:

[Per consultare il testo dell'informativa n. 101/2021 clicca qui.](#)

8. SRL E STARTUP - COSTITUZIONE ONLINE IN VIDEOCONFERENZA - Introduzione dell'atto costitutivo mediante atto pubblico digitale formato via web - In arrivo il decreto che determina la nuova procedura

L'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato **mediante conferimenti in denaro**, potrà essere ricevuto dal notaio, **per atto pubblico informatico**, con la **partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.**

E' quanto previsto dal **decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151**, predisposto in attuazione dell'art. 29 della L. n. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020).

In particolare, il provvedimento prevede, all'articolo 2, **comma 2**, l'istituzione di una **piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato** che consentirà:

- l'accertamento dell'identità,
- la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale,
- la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché
- la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

Inoltre, la piattaforma messa a punto da Notartel, dovrà:

- utilizzare mezzi di identificazione elettronica **aventi un livello di garanzia significativo o elevato**, come previsto dalla disciplina europea in materia di identificazione elettronica (di cui al regolamento (UE) 910/2014);
- assicurare il **collegamento continuo** con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la

conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura predisposta dal Consiglio notarile ai sensi dell'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il tracciamento di ogni attività;

- consentire, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il **contestuale** rilascio **alle parti della** firma elettronica riconosciuta.

La piattaforma permetterà al cittadino, sprovvisto di firma elettronica, di ottenerne una per la singola stipula garantendo così a tutti di partecipare a parità di condizioni.

E' stata così allestita una sorta di "**sala stipula virtuale**" con uno strumento di firma dove si perfeziona l'atto in simultanea con un sistema che garantisce le misure di sicurezza giuridica.

Si tratta – secondo Angelo Busani – di una intelligente soluzione "per coniugare i principi cardine sui quali si fonda il concetto di atto pubblico con l'incessante progresso della tecnologia".

Si tratta - come tiene a precisare il presidente del Consiglio nazionale del notariato - di un primo passo verso il futuro digitalizzato che le istituzioni politiche hanno disegnato mantenendo costante il controllo di legalità preventivo del notaio.

Prima di tale modifica, in base all'art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per la stipula dell'atto notarile di costituzione era richiesta la presenza fisica delle parti; tale disposizione non era suscettibile di interpretazione estensiva (dal concetto di presenza fisica alla presenza in remoto) in quanto il notaio doveva:

- identificare le parti;
- indagare la loro volontà e l'adeguamento della stessa all'ordinamento giuridico; e
- raccogliere la loro sottoscrizione.

Da evidenziare, inoltre, che il successivo **comma 3** consente che gli atti costitutivi siano ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico **anche tramite l'uso di modelli uniformi** - redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio - che dovranno essere adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Nel caso di utilizzo dei suddetti modelli, la norma stabilisce un **limite massimo al compenso per l'attività notarile** (la metà del compenso previsto dalla tabella C) – Notai del decreto del Ministero della giustizia n. 140/2012).

Con riguardo alla redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza, il successivo **comma 4** dell'art. 2 dispone quanto segue:

- nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero, qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto;
- nel caso di cittadini residenti in Italia, è previsto che gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.

La norma conclude, ai commi 5 e 6, prevedendo, rispettivamente, che il notaio:

- **possa interrompere la stipula dell'atto** in videoconferenza e chieda la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbio sull'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare una società;

- abbia facoltà di **rettificare un atto informatico** mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica.

Per concludere, è necessario rilevare quanto segue:

- a) La costituzione on line è possibile **unicamente nelle ipotesi di conferimenti mediante denaro** attraverso bonifico sul conto corrente bancario dedicato intestato al notaio rogante. Si tratta, pertanto, di trasporre in modalità telematica il meccanismo proprio del mondo analogico al fine di ridurre tempi e costi delle procedure.
- b) Le modalità di costituzione introdotte dalla norma in esame **impattano per scelta legislativa esclusivamente sul notariato**; infatti, la piattaforma digitale sarà realizzata e gestita dal Consiglio nazionale del notariato **senza oneri a carico della finanza pubblica**.
- c) L'Italia si è avvalsa della facoltà concessa dalla direttiva di **non prevedere procedure di costituzione on line per i tipi di società diversi da quelle che corrispondono alle società a responsabilità limitata e alle società a responsabilità limitata semplificata**.

LINK:

[Per scaricare il testo dello schema di decreto, clicca qui.](#)

9. CONSIGLIO DI STATO - Proroga delle concessioni demaniali solo fino al 31 dicembre 2023 - Bocciata la proroga al 2033

Stop alle rinnovo delle concessioni balneari a partire dal 1° gennaio 2024.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con le **sentenze nn. 17 e 18 pubblicate il 9 novembre 2021.**

Tre sono i principi di diritto che vengono enunciati dall'Adunanza plenaria:

1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 - **sono in contrasto con il diritto eurounitario**, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein). **Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.**

2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) **deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari.**

3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, **le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023**, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

In conclusione: **le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023; scaduto tale termine, tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto**, indipendentemente da se vi sia - o meno - un soggetto subentrante nella concessione.

Deve escludersi "la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari", che potranno partecipare alle gare che dovranno essere bandite.

Ci sia permessa una breve considerazione.

Quello tra lo Stato italiano e l'Unione Europea è un braccio di ferro che va avanti da 15 anni.

Bruxelles chiede che venga rispettato il diritto Ue sulle concessioni balneari con l'applicazione della direttiva Bolkestein. Dall'altra il Governo italiano ha, con il decreto concorrenza, di fatto prorogato le licenze degli stabilimenti balneari e non ha liberalizzato il mercato.

In una **sentenza del 14 luglio 2016** emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (cause riunite C-458/14 e C-67/15), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la normativa pertinente e la pratica esistente a quel tempo in Italia di prorogare automaticamente le autorizzazioni vigenti delle concessioni balneari **erano incompatibili con il diritto dell'Unione.**

L'Italia non ha attuato la sentenza della Corte. Inoltre, l'Italia da allora ha prorogato ulteriormente le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 e ha vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di concessioni, che altrimenti sarebbero scadute, violando il diritto dell'Unione

L'Unione europea ha di nuovo messo in mora l'Italia ("**lettera di costituzione in mora**", inviata da **Bruxelles il 3 dicembre 2020**) chiedendo informazioni entro due mesi e se la risposta non sarà soddisfacente la procedura di infrazione con relativa multa (assai salata!) sarà quasi certa.

Dopo tutto questo, c'è chi ha dichiarato "folle" la sentenza del Consiglio di Stato. Ma il Consiglio di Stato, chiamato in causa, non ha fatto altro che confermare dei principi e delle inevitabili scadenze in applicazione di una normativa europea (art. 12 della Direttiva 2006/123/CE), entrata in vigore il 28 dicembre 2006 e recepita in Italia nel 2010 con il D.Lgs. n. 59/2010, per la cui mancata applicazione è stata aperta per l'Italia, come si è detto, più di una procedura d'infrazione.

"Folle" caso mai è stato l'atteggiamento della politica che per anni non ha saputo prendere una decisione limitandosi a fissare continue proroghe aspettando che qualche altro decidesse per se, determinando così la scadenza delle concessioni.

Finora l'Italia ha sempre provato ad aggirare i contenuti della direttiva, ma in maniera illegittima, come stabilito anche dalla Corte di Giustizia dell'Ue con la citata sentenza del 14 luglio 2016, proseguendo sulla strada dei continui rinvii e rinnovi delle concessioni e del mancato rispetto della direttiva, come fatto di recente anche nel 2018 e nel 2019.

Ma ora, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, è stato fissato un termine perentorio: **31 dicembre 2023**. E da questa data non si sfugge più !

Tra l'altro, **sono anni che si attende una legge di riordino delle concessioni demaniali** con finalità turistico ricreative, lasciando per anni gli operatori turistici in una situazione di perenne incertezza rispetto al loro futuro.

Alcuni settori della nostra politica vorrebbe la **cancellazione della Direttiva Bolkestein**. Ma tutti sanno benissimo che cancellare una direttiva non è semplice. Impossibile farlo a livello nazionale; sarebbe necessario intervenire a livello europeo, ma al momento non sembra che ci siano le condizioni politiche.

LINK:

[Per consultare il testo delle due sentenze, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva 2006/123/CE, clicca qui.](#)

10. INAD - Al via l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, professionisti ed altri enti di diritto privato non iscritti in albi, elenchi o registri - Pubblicate da AgID le Linee Guida

Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Dopo i **professionisti tenuti all'iscrizione in Albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese**, per i quali vige già l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale e di essere iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti ("INI-PEC"), tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, e ora arrivato il momento anche di potersi dotare di un proprio domicilio digitale anche per le **persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese**.

Con **Comunicato dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, è stato reso noto che con **Determinazione n. 529 del 15 settembre 2021** sono adottate le **"Linee guida riguardanti l'Indice nazionale domicili digitali persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese"**, di cui all'art. 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) (*versione 1.0 del 15 settembre 2021*).

Seppure l'istituzione dell'INAD fosse già stata disposta dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), all'art. 6-quater, il suo concreto avvio e la successiva gestione dell'elenco necessitava, ai sensi dell'art. 71 dello stesso Codice, di una specifica regolamentazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha adesso visto la luce con la pubblicazione delle Linee guida in questione.

L'INAD è l'elenco pubblico contenente i domicili digitali, eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter del CAD dalle persone fisiche nonché dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Il concreto avvio e l'implementazione di questo elenco pubblico, più sinteticamente denominato **INAD**, consentirà a tutti i soggetti interessati - che fino ad ora ne erano rimasti esclusi - di avere un proprio domicilio digitale ove ricevere, con valore di legge, tutte le comunicazioni in modalità elettronica.

La sua presentazione completa un percorso che comprende **IPA** (Indice degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni italiane), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e **INI-PEC** (Indice degli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano), gestito dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio. I tre elenchi hanno come riferimento nel CAD rispettivamente gli articoli 6-ter (IPA), 6-bis (INI-PEC) e 6-quater (INAD).

INAD è gestito da AgID che vi provvede avvalendosi sempre di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio.

Le persone fisiche, i professionisti e gli enti di diritto privato che intendono eleggere il proprio domicilio digitale, **devono preventivamente registrarsi all'INAD accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante** uno dei seguenti strumenti:

- il sistema pubblico di identità digitale (SPID);
- la carta d'identità elettronica (CIE);
- la carta nazionale dei servizi (CNS).

Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell'INAD:

- le **persone fisiche** che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
- gli **enti di diritto privato** che non siano già tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC;
- i **professionisti** che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi, ai sensi della legge n. 4/2013.

Proprio **con riferimento alla categoria dei professionisti**, le linee guida dispongono che nei casi in cui il professionista risulti già presente nell'elenco INI-PEC, non gli sarà consentito di eleggere - presso l'INAD - il domicilio digitale in qualità di professionista, ferma restando però la facoltà di registrarsi all'INAD nella sola qualità di persona fisica.

In particolare: per quanto concerne l'elezione del domicilio digitale, solo i **professionisti** hanno facoltà di eleggere nell'INAD sia un **domicilio digitale professionale** sia un **domicilio digitale personale**.

La distinzione tra i due domicili digitali appartenenti al medesimo soggetto è resa evidente all'interno dell'INAD sia all'interessato, al momento dell'elezione del domicilio, sia agli utenti al momento della consultazione dell'INAD.

La **consultazione dell'INAD** sarà consentita online a chiunque, senza alcuna necessità di autenticazione, attraverso l'uso di uno dei seguenti parametri di ricerca: codice fiscale; cognome, nome e provincia di residenza; denominazione dell'ente e provincia in cui è stabilita la sede legale; domicilio digitale; domicilio digitale, codice fiscale e data.

I domicili digitali eletti dalle persone fisiche e iscritti nell'INAD **saranno tenuti aggiornati e successivamente trasferiti** - a cura dell'AgID (gestore dell'elenco) - **nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**, come previsto all'articolo 6-quater, comma 3 del CAD, e il Ministero dell'interno (gestore dell'ANPR) dovrà provvedere costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti in ANPR nell'elenco pubblico dei domicili digitali di cui al citato art. 6-quater.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida, clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni, clicca qui.](#)

11. SPID DI POSTE ITALIANE - Dal 1° novembre il riconoscimento personale tramite operatore è a pagamento - Il Codacons chiede il ripristino della gratuità

Tra i molti modi per creare la propria **identità digitale**, **Poste Italiane** è tra i più diffusi, soprattutto per la sua gratuità. Mentre i **concorrenti** già chiedevano il pagamento.

Mentre prima ci si poteva recare **gratuitamente** in uno dei **12.700 uffici italiani** delle Poste, a decorrere dal 1° novembre scorso per procedere al riconoscimento di persona e ottenere le credenziali **bisognerà pagare 12 euro**.

Dopo l'alzata di scudi da parte delle associazioni dei consumatori, è arrivata la replica delle Poste.

"Il servizio di attivazione delle identità digitali per Poste Italiane era previsto a pagamento dal giugno 2020, responsabilmente l'azienda ha prolungato il periodo di gratuità proprio a causa della pandemia così come fatto per altri servizi indispensabili a favore dei cittadini sempre gratuiti, come la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini e le consegne logistiche".

"Solo durante la fase critica della pandemia - chiarisce ancora la nota - **Poste ha rilasciato oltre 15 milioni di spid favorendo il percorso di digitalizzazione degli italiani in un periodo di emergenza per il Paese. Grazie alla prossimità e alla capillarità della rete degli oltre 12000 uffici postali, milioni di italiani hanno potuto ottenere facilmente e con il massimo supporto degli operatori la propria identità digitale, che rappresenta la chiave d'accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione.**

Ad oggi complessivamente l'Azienda ha rilasciato gratuitamente più dell'80% delle attivazioni Spid in Italia".

"Solo dal primo novembre Poste Italiane - conclude la nota - "si è adeguata al mercato applicando, per le nuove sottoscrizioni, un costo per le attivazioni dello Spid tramite operatore".

Continua a essere **gratuito** il riconoscimento **da remoto** tramite l'App di Poste, **via audio o video con carta di identità (CIE) o passaporto elettronici**.

Le Poste offrono **altre modalità di attivazione** dello SPID da remoto per i clienti Bancoposta e Postepay.

Ad esempio, si può scegliere quella **via sms** su cellulare certificato associato a un prodotto **Bancoposta** o **Postepay**, tramite **lettore** Bancoposta e carta Postamat o attraverso un **bonifico** da un conto corrente intestato.

Ma si tratta di modalità che **presentano difficoltà per chi non è cliente BancoPosta** e per chi non possiede o ha **poca dimestichezza con computer** e smartphone.

Per avere lo SPID bisogna rivolgersi ai **"gestori di identità digitale (Identity Provider)"**, aziende private accreditate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) che **forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione** degli utenti.

Le aziende certificate sono elencate sul portale del governo dedicato allo SPID.

Di base, sempre, ci serve un documento d'identità italiano, un codice fiscale, una mail e un numero di cellulare.

Il sito istituzionale ci presenta poi uno specchietto dei tanti modi per attivare SPID con nove fornitori diversi, con modalità di persona (allo sportello) o online.

Segnaliamo che il **Codacons** ha presentato un'istanza per **chiedere il ripristino della gratuità del servizio**, essendo quello più utilizzato dai cittadini con poche competenze digitali.

Il Codacons chiede a Poste Italiane e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di **"adottare tutti gli opportuni e necessari provvedimenti affinché la modalità di identificazione allo sportello, necessaria per l'attivazione dello SPID, continui a rimanere un servizio gratuito per la cittadinanza"**.

LINK:

[Per accedere al Portale dedicato allo SPID, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le diverse modalità di rilascio dello SPID, clicca qui.](#)

12. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE PER LAVORO SOMMERSO - Chiarimenti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la **circolare n. 3 del 9 novembre 2021** l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce le **prime indicazioni operative** - condivise dal Ministero del lavoro con nota n. 9686 dell'8 novembre 2021- sulla portata innovativa dell'**art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146**, che ha sostituito integralmente l'art. 14 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in merito al **nuovo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**.

Il documento di prassi contiene le prime indicazioni operative sui nuovi requisiti e sulle procedure per sospendere l'impresa per lavoro sommerso (10% dei lavoratori "in nero") e per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'INL chiarisce che non sono più considerati irregolari (ai fini della sospensione) i lavoratori per i quali non è prevista la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, come ad esempio coadiuvanti familiari e soci.

La finalità del provvedimento evidenziata dalla circolare n. 3/2021 è solo quella "di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori" (sebbene la norma ribadisca anche quella di "contrastare il lavoro irregolare").

La competenza nell'esercizio del potere di sospensione spetta al **personale ispettivo** dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ma lo stesso potere spetta anche "ai **servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali** nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro" (art. 14, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2021, clicca qui.](#)

13. PLASTICA MONOUSO - Approvato il decreto che recepisce la "Direttiva SUP"

Il Consiglio dei Ministri n. 45 del 4 novembre scorso ha approvato, in esame definitivo, dopo il previsto passaggio parlamentare, diciotto decreti legislativi di attuazione di norme europee già esaminati in via preliminare, tra cui quello che **attua la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019**, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

La **Direttiva europea (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019** sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente – c.d. "**Direttiva SUP**" (*Single Use Plastic*), entrata in vigore il 3 luglio 2021, **mette al bando alcuni prodotti in plastica monouso**: posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso.

Il divieto non riguarda solo la produzione e l'utilizzo dei manufatti nella gastronomia o nella ristorazione d'asporto, ma anche la vendita stessa da parte di supermercati e negozi.

Obiettivo del decreto di recepimento è quello d'introdurre misure finalizzate a perseguire i seguenti risultati:

- prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'**ambiente**, in particolare sull'ambiente acquatico e sulla salute umana;
- promuovere la transizione verso un'**economia circolare** con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili;
- contribuire alla **riduzione dei rifiuti**;
- favorire il corretto funzionamento del mercato;
- promuovere **comportamenti responsabili** rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica;
- promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

Da tener presente che lo schema di decreto fornisce due importanti definizioni per una migliore comprensione del testo e della sua applicazione.

Con il termine "**plastica**" si fa riferimento esclusivamente al "*materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente*".

Il "**prodotto di plastica monouso**" invece è quello "*realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito*".

Le disposizioni del provvedimento riguardano i **prodotti in plastica monouso** (come piatti, posate e cannucce), i **prodotti in plastica oxo-degradabile** (materie plastiche contenenti additivi) e gli **attrezzi da pesca contenenti plastica**.

Il provvedimento prevede anche il **divieto d'immettere sul mercato prodotti di plastica monouso e in plastica oxo-degradabile**, consentita solo fino all'esaurimento delle scorte e solo se si dimostra che l'acquisito è anteriore rispetto all'entrata in vigore del suddetto divieto.

LINK:

[Per scaricare il testo dello schema di decreto, clicca qui.](#)

14. FONDO PERDUTO PER LE STARTUP - Domande dal 9 novembre al 9 dicembre 2021 - Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento del 9 novembre 2021, Prot. n. 305784/2021, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'avvio della fase di presentazione delle **domande** relative al **fondo perduto per le startup**, riconosciuto - come previsto dall'articolo 1-ter della L. n. 69/2021, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 41/2020 (c.d. "*Decreto Sostegni*") - ai **titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019**, sulla base delle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

Dal 9 novembre e fino alla scadenza del 9 dicembre 2021 i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti richiesti potranno inviare **domanda in modalità telematica all'Agenzia delle Entrate**, utilizzando il modulo e le istruzioni diramate.

L'avvio della fase operativa d'accesso al fondo perduto per le startup segue la pubblicazione del **decreto attuativo del Ministero dell'Economia del 10 settembre 2021** sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021, contenente le regole per il contributo riconosciuto dall'articolo 1-ter del decreto Sostegni n. 41/2021.

L'istanza è predisposta **in modalità elettronica** esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'invio può avvenire direttamente da parte del soggetto richiedente o rivolgendosi ad un intermediario abilitato, nel periodo che va al 9 novembre al 9 dicembre 2021.

In tale lasso di tempo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Partendo dal presupposto che l'importo massimo del contributo è di **1.000 euro** e che le somme stanziare ammontano a **20 milioni di euro**, il contributo effettivo che sarà erogato a ciascun richiedente verrà determinato dall'Agenzia delle Entrate successivamente al termine di presentazione delle istanze.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato i controlli di rito sulle istanze ricevute e aver determinato l'importo complessivo dei contributi richiesti, rapporterà tale ammontare alle risorse stanziare e determinerà la percentuale di riparto che potrà essere pari al 100% nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore tali risorse.

La **percentuale di riparto** verrà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, dell'istanza per il riconoscimento del contributo e delle istruzioni per la compilazione, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 10 settembre 2021, clicca qui.](#)

15. ONLINE TUTTI I DATI AGGIORNATI SU STARTUP E PMI INNOVATIVE

Cresce l'imprenditoria innovativa nel nostro Paese. È la fotografia che emerge dall'analisi dei **dati del terzo trimestre 2021 su startup e PMI** innovative, che il Ministero dello sviluppo economico pubblica con il report realizzato insieme a Unioncamere e InfoCamere e il Rapporto del Fondo di Garanzia redatto in collaborazione con Mediocredito Centrale.

Dal report emerge che i numeri delle startup innovative sono in costante crescita.

I dati aggiornati al 1 ottobre 2021 infatti confermano una crescita della popolazione: **le startup iscritte al Registro delle imprese sono 14.032**, in aumento di 540 unità rispetto al trimestre precedente (**+3,3%**), costituendo il 3,6% di tutte le società di capitali di recente costituzione.

La maggioranza ovvero, il 75,2% di startup innovative, fornisce **servizi alle imprese in settori digitali**, (di cui il 37,9% nella produzione di software e consulenza informatica, il 14,2% attività di R&S, l' 8,6% in attività di servizi d'informazione), **minori le percentuali per il manifatturiero** 16,4% e solo il 3,1% opera **nel commercio**.

Sono 2.600, il 18,5% del totale, le startup innovative a **prevalenza giovanile** (under 35). Si tratta di un dato di quattro punti percentuali superiore rispetto a quello riscontrato tra le nuove aziende non innovative (15,1).

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

16. CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE - Determinata la misura della percentuale di fruizione del credito

I contribuenti che hanno presentato la domanda per l'accesso al credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 entro il 4 novembre scorso, **potranno beneficiarne interamente del credito richiesto, in misura, quindi, pari al 30% delle spese comunicate.**

Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia del 10 novembre 2021, Prot. n. 309145/2021**, è stata, infatti, determinata la possibilità di fruire interamente del credito d'imposta al 30%, in quanto il totale degli importi richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziare.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, clicca qui.](#)

17. BONUS IDRICO - Disponibili modello esercente e FAQ aggiornate

Per fornire ai cittadini un utile supporto informativo, nell'attesa della messa in rete della piattaforma dedicata, attraverso la quale sarà possibile allegare la documentazione per richiedere il bonus idrico, il **Ministero della Transizione Ecologica** mette a disposizione sul proprio sito istituzionale un'area dedicata, con una serie di **FAQ** che sono state aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento ad oggi pervenute.

L'obiettivo è quello di fornire agli utenti il supporto necessario per un confronto sulle questioni più specifiche e tecniche, in funzione del buon esito della domanda, che potrà essere caricata in piattaforma nel mese di gennaio 2022.

È inoltre disponibile online anche il **"Modello esercente bonus idrico"**, tramite il quale il venditore certifica le modalità di pagamento, le tipologie di beni acquistati e il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso, come richiesto all'articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/202.

Ricordiamo che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, **il decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2021**, che definisce modalità e termini per l'ottenimento del bonus idrico, come previsto dai commi 61 al 65, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021).

LINK:

[Per scaricare il modello esercente bonus idrico, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 27 settembre 2021, clicca qui.](#)

18. BONUS GUIDE TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI - Domande al via dal 15 al 24 novembre

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l'**avviso Prot. SG/114 del 20 ottobre 2021** per la presentazione delle **istanze di contributo in favore di guide e accompagnatori turistici che non hanno presentato istanza** in base al Decreto direttoriale 27 ottobre 2020, rep 63 recante avviso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 2 ottobre 2020 rep. 440.

Le guide turistiche e gli accompagnatori che potranno beneficiare del contributo sono quelle titolari di codice:

- ATECO 79.90.20,
- ATECOFIN 2004 – 63302,
- ATECOFIN 1993 – 6330A,
- ATECOFIN 1993 – 6330B,

quale **attività prevalente** come rilevabile dal modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'Art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.

L'istanza di accesso al contributo è effettuata attraverso una procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile sul sito del Ministero de Turismo.

Le istanze potranno essere compilate e trasmesse on line a partire

- dalle **ore 12:00 del giorno 15 novembre 2021**
- fino alle **ore 17:00 del giorno 24 novembre 2021.**

L'assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo sopra indicato.

A partire dalle ore 12:00 del 15 novembre 2021 p.v. sarà, inoltre, attivo un **canale di assistenza, telefonica e via mail**, i cui riferimenti verranno comunicati nella stessa giornata.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo dell'Avviso pubblico, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere allo sportello telematico, clicca qui.](#)

19. BONUS "TEATRI E SPETTACOLI" E "TESSILE E MODA" - In una circolare il Vademecum per beneficiare del credito d'imposta

Sono arrivate le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per richiedere il nuovo bonus destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, così come previsto dall'articolo 36-bis del D.L. n. 41/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni*"), convertito dalla L. n. 69/2021.

L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, emanato la **circolare n. 14/E del 10 novembre 2021**, con la quale fornisce indicazioni su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d'imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, sui requisiti da rispettare e sulle tipologie di spese ammissibili.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 14/E/2021, clicca qui.](#)

20. INNOVAZIONE 4.0 - Al via gli incentivi per gli ITS - Richieste entro il 3 dicembre

Al via gli incentivi per sostenere gli investimenti negli **Istituti Tecnici Superiori (ITS)** per la realizzazione di sedi e laboratori innovativi legati alla **tecnologia 4.0**, che hanno l'obiettivo di favorire la formazione di competenze professionali e potenziare la sinergia con il mondo delle imprese.

Con il **decreto interministeriale 4 novembre 2021** sono stati, infatti, definiti i contenuti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai fondi di cui all'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, destinati a investimenti per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0, effettuati da Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Entro il 3 dicembre, gli ITS potranno richiedere le **agevolazioni** per l'acquisto di beni strumentali, materiali e immateriali, macchinari e servizi che rientrano nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0. Per la misura sono disponibili complessivamente 15 milioni di euro di incentivi, che verranno concessi attraverso un contributo, nella misura del 50% delle spese ammissibili per **investimenti** nel biennio 2020-2021 non inferiori a 400 mila euro.

Le istanze di accesso all'agevolazione devono essere **presentate dall' 8 novembre 2021 al 3 dicembre 2021, esclusivamente via PEC** all'indirizzo itslabs@pec.mise.gov.it, debitamente datate e **sottoscritte con firma digitale**, complete degli allegati contenuti nel citato decreto 4 novembre 2021.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati, clicca qui.](#)

21. DECONTRIBUZIONE TURISMO E SPETTACOLO - Domanda telematica entro il 10 dicembre - Dall'INPS le istruzioni operative

L'INPS, con la **circolare n. 169 del 11 novembre 2021**, interviene riguardo la decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

L'Istituto recepisce le previsioni che hanno provveduto all'ampliamento dell'ambito di applicazione del beneficio e fornisce istruzioni operative per la fruizione.

Al riguardo, l'INPS comunica che, all'interno dell'applicazione "*Portale delle Agevolazioni*", è disponibile il **modulo di istanza on-line "SOST.BIS_ES"**, volto alla richiesta dell'esonero in trattazione.

Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare (e quindi **entro il 10 dicembre**).

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autenticazione, dovrà inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line "SOST.BIS_ES", una **domanda di ammissione all'esonero**.

Ricordiamo che **possono accedere al beneficio** di cui all'articolo 43 del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021, i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

L'esonero in oggetto - precisa l'INPS - è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 169/2021, clicca qui.](#)

22. TRANSIZIONE DIGITALE IN EUROPEA - La Commissione europea stanZIA 2 miliardi di euro

Nell'ambito del programma "Europa digitale", la Commissione europea ha adottato **tre programmi di lavoro** che riceveranno un finanziamento totale di **1,98 miliardi di euro** per investimenti strategici che puntano al conseguimento degli obiettivi fissati dalla stessa Commissione UE per quello che chiama il decennio digitale europeo 2020-2030.

Il programma Europa digitale punta a rafforzare la **sovranità tecnologica europea** e a immettere sul mercato soluzioni digitali a vantaggio dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

Nel dettaglio **i programmi da realizzare sono i seguenti:**

- investimenti nei settori dell'**intelligenza artificiale (IA), del cloud e degli spazi di dati, dell'infrastruttura di comunicazione quantistica**, delle competenze digitali avanzate e dell'ampio utilizzo delle tecnologie digitali nell'economia e nella società (1,38 miliardi);
- finanziamenti nel settore della **cibersicurezza** (269 milioni);
- creazione e la gestione della rete di **poli europei dell'innovazione digitale** (329 milioni).

LINK:

[Per maggiori informazioni sui programmi di lavoro, clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul programma "Europa Digitale", clicca qui.](#)

23. REGISTRO IMPRESE E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - Le esigenze di pubblicità legale prevalgono sul diritto all'oblio - Due posizioni contrastanti

Esiste il diritto all'oblio per i dati personali presenti nel Registro delle Imprese?

L'utilizzo sempre più diffuso delle banche dati, con relativa elaborazione e comunicazione a terzi di informative reperite da agenzie di servizi, a fronte della consultazione dei Registri delle Imprese, pone in primo piano il tema di garantire, da una parte, l'interesse ed il **diritto di terzi a conoscere atti e fatti importanti della vita delle società di capitali iscritte nei predetti Registri** e, dall'altro, la **tutela dei dati personali**, soprattutto con riferimento alle circostanze risalenti nel tempo, è sempre di estrema di attualità.

Per la prima volta, è venuta all'attenzione della Cassazione la questione del **possibile conflitto tra l'obbligatoria iscrizione dei fatti nel Registro delle imprese e il diritto alla riservatezza dei dati personali** vantato dagli imprenditori che, per legge, vi sono iscritti.

Dal momento che entrambe le discipline nazionali sono, nell'attuale configurazione, frutto di direttive europee, nel 2015 la Suprema Corte, pur esponendo la preferenza per l'opzione ermeneutica favorevole alla tutela della trasparenza del mercato e sicurezza dei traffici, pose la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La sentenza del 9 marzo 2017 ha confermato che **le iscrizioni nel Registro delle imprese rispondono ad interessi primari** e che l'esigenza di conoscenza dei dati permane pur dopo lo scioglimento della società, né è possibile fissare un termine univoco dopo il quale l'iscrizione non svolga più alcun ruolo.

Per la **Corte di giustizia dell'Unione europea** non esiste il diritto all'oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese. Tuttavia, decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, gli Stati membri possono prevedere che l'accesso dei terzi a tali dati sia limitato. Ma solo in casi eccezionali.

Per il **Tribunale di Roma**, invece, non è legittima la conservazione nel Registro delle imprese delle annotazioni su provvedimento di sequestro e di confisca poi revocati per insussistenza dei presupposti.

Vediamo nel dettaglio le due posizioni.

La posizione della Corte di giustizia UE

Non esiste diritto all'oblio per le informazioni sulle persone fisiche contenute nel Registro delle imprese e conoscibili dal mercato senza limiti di tempo.

Lo ha affermato la **Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 9 marzo 2017, resa nella causa C-398/15**, che ha visto avversari da una parte l'amministratore di una Srl, impegnata nel settore delle costruzioni, e dall'altra una Camera di Commercio.

A rivolgersi alla Corte Ue, la Cassazione italiana.

La vicenda, che ha poi condotto al rinvio pregiudiziale, ha preso il via dalla richiesta di un amministratore di una società di costruzioni che, in passato (1992), aveva gestito un'azienda dichiarata fallita, cancellata dal Registro delle imprese.

Secondo il ricorrente, la sua nuova attività non decollava anche perché nel Registro delle imprese della Camera di commercio era riportata la sua precedente attività come amministratore di una società liquidata.

L'interessato aveva chiesto al Tribunale di imporre alla Camera di Commercio la cancellazione dei dati e i giudici di primo grado gli avevano dato ragione invocando il diritto all'oblio.

La tesi dell'attore veniva accolta dal Tribunale, motivando che - decorso un tempo congruo e cancellata ormai la società dal Registro delle Imprese - non vi fosse necessità di mantenere nel predetto Registro i dati personali dell'interessato, trattandosi di informazioni di dubbia utilità, stante il periodo trascorso.

Avverso la decisione del Tribunale è stato proposto **ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione**, investita quindi del quesito inerente l'esistenza o meno di un obbligo di cancellare o rendere anonimi, a richiesta di parte, i dati personali conservati - per obbligo legislativo - dalla Camera di Commercio nel Registro delle Imprese, allorché sia decorso un lasso di tempo ritenuto congruo.

I Giudici di Legittimità, dopo una disamina della questione, hanno **rimesso la vertenza avanti alla Corte di Giustizia Europea**, sotto due questioni principali:

a) la verifica della compatibilità con la **normativa europea in materia di privacy** (direttiva 95/46) dell'impianto di pubblicità obbligatoria e di ordine pubblico previsto dalla normativa italiana, attuato con il sistema del Registro delle Imprese; laddove tale sistema prevede che chiunque, senza limiti di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti;

b) l'applicazione della prima direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968 sulla **pubblicità degli atti delle società** (modificata in diverse occasioni) ed in particolare la verifica se detta direttiva lasci la possibilità per una limitazione temporale/soggettiva della disponibilità dei dati, in modo che i medesimi non siano oggetto di pubblicità illimitata, ma semmai disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di portatori di specifici interessi.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con **sentenza del 9 marzo 2017 Causa 398/15**, ha dato innanzitutto rilevanza al principio che la pubblicità dei dati delle società e dei loro amministratori, imposta dalla normativa e realizzata attraverso il Registro delle Imprese, **ha la funzione di garantire la certezza dai diritti nelle relazioni tra società di capitali e terzi, nonché di tutelare i diritti di questi ultimi**, posto che la società di capitali offrono come unica garanzia il proprio patrimonio sociale. In tale contesto, peraltro, la Corte sottolinea che, anche dopo molti anni dalla cessazione dell'attività di una società, possono sorgere questioni per le quali è necessario disporre dei dati delle persone fisiche, contenute nel Registro delle Imprese.

La pubblicità legale sulle informazioni iscritte nel registro delle imprese - scrive Bot - è «**un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione**», che serve, per di più, a tutelare gli interessi dei terzi, la lealtà delle transazioni commerciali e, quindi, il buon funzionamento del mercato.

Quanto sopra considerando sia la molteplicità di diritti e rapporti giuridici di una società, che coinvolgono una moltitudine di soggetti anche residenti in diversi Stati membri; sia la diversità nei termini di prescrizione previsti dai molteplici ordinamenti nazionali; cosicché è impossibile identificare un termine univoco, decorso il quale non sarebbe più necessaria la permanenza di determinate informative nel Registro e la relativa pubblicità delle stesse.

Sulla base di queste considerazioni gli Stati membri non sono obbligati a garantire alle persone fisiche (i cui dati sono scritti nel Registro delle Imprese) un diritto ad ottenere, trascorso un certo lasso di tempo, la cancellazione dei dati personali che li riguardano.

In altre parole, rispetto al diritto dei singoli alla cosiddetta privacy, **deve prevalere la tutela dell'interesse dei terzi alla trasparenza e al buon funzionamento del mercato interno**, cosicché le persone fisiche che ricoprono incarichi presso società di capitali - in quanto agiscono per il loro tramite - debbono essere consapevoli dell'obbligo di rendere pubbliche determinate informative.

Non riconosciuto, in sostanza, il "diritto all'oblio", la Corte non esclude che in situazioni particolari, trascorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società,

l'accesso ai dati personali contenuti nel Registro delle Imprese possa essere circoscritto a chi dimostri avere un interesse specifico alla loro consultazione.

In conclusione, l'indicazione che si ricava dalla sentenza è di riconoscimento, in via normale, della prevalenza della tutela degli interessi dei terzi alla trasparenza; tuttavia non si esclude la possibilità (attraverso specifici atti normativi) di regolamentare in modo più restrittivo l'accesso ai dati personali dell'interessato, in presenza di particolari situazioni che ogni Stato può valutare.

Da ciò si desume che la tematica deve considerarsi tutt'altro che chiusa, con spazio per possibili evoluzioni normative.

La posizione del Tribunale di Roma

Non è legittima la conservazione, nel Registro delle imprese, delle annotazioni su provvedimenti di sequestro e di confisca poi revocati per insussistenza dei presupposti.

Questo è quanto ha stabilito il giudice del Registro delle imprese di Roma **con il provvedimento del 27 agosto 2021**, con il quale ha ordinato d'ufficio, applicando l'articolo 2191 del Codice civile, la cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni, anche storiche, degli atti aventi ad oggetto il sequestro e la confisca delle quote di partecipazione di società, dopo che, nelle fasi successive del giudizio di prevenzione, era intervenuto un provvedimento di restituzione e di revoca della confisca, divenuto definitivo.

Il Tribunale, sezione misure di prevenzione, aveva ordinato tali cancellazioni applicando quanto disposto dall'articolo 24, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).

L'ufficio del Registro delle imprese aveva proceduto all'annotazione dell'ordinanza precisando però che la completa eliminazione dei dati era stata effettuata sulla "visura ordinaria", mentre tutte le precedenti annotazioni relative al sequestro e alla confisca sarebbero rimaste nella "visura storica".

La giustificazione di tale scelta viene dall'orientamento espresso dalla **Corte di Cassazione**, la quale, con la **sentenza n. 19761/2017 del 9 agosto 2021**, aveva recepito la **sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 marzo del 2017** (Causa C-398/15) ed escluso la sussistenza per le imprese di un diritto all'oblio dei dati personali contenuti nel Registro delle imprese.

Secondo questa interpretazione, **non esiste un diritto all'oblio dei dati personali contenuti nel Registro delle imprese**, prevalendo le esigenze della pubblicità legale e commerciale sull'interesse del privato ad impedire la conservazione delle informazioni sui soggetti iscritti, fatta eccezione per l'ipotesi in cui i presupposti che rendevano necessaria una determinata iscrizione si siano rivelati insussistenti, dovendo in tal caso esserne ordinata la cancellazione.

Per questo sono legittimo non solo le iscrizioni ma anche la conservazione di tutte le informazioni relative ai soggetti iscritti nel Registro delle imprese.

Il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Roma ha, tuttavia, ritenuto **non corretta la decisione dell'ufficio del Registro delle imprese** e ha **disposto la cancellazione delle trascrizioni e delle annotazioni anche storiche degli atti relativi al sequestro e alla confisca**.

La sentenza della Cassazione richiamata dall'ufficio aveva escluso il diritto di un ex amministratore di una società fallita di ottenere la limitazione temporale o soggettiva dell'ostensione del proprio nome a terzi, anche se la società era stata poi cancellata dal Registro delle imprese.

Ma in questo caso l'iscrizione era avvenuta sulla scorta dell'esistenza di tutte le condizioni, anche sostanziali, che la rendevano necessaria, perché la dichiarazione di fallimento della società non era mai stata revocata e i suoi presupposti non erano mai stati contestati.

Al contrario, il provvedimento del giudice della prevenzione, oggetto di iscrizione nella vicenda esaminata dal Giudice del Registro delle imprese di Roma, era stato revocato perché era stata espressamente esclusa la partecipazione dell'imprenditore a traffici delittuosi, quindi in ragione del sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei presupposti che lo legittimavano. Sicché anche le iscrizioni dovevano considerarsi carenti dei presupposti e non poteva giustificarsi la loro conservazione.

Conclusione: per il Tribunale di Roma non è legittima la conservazione nel Registro delle imprese delle annotazioni su provvedimento di sequestro e di confisca poi revocati per insussistenza dei presupposti.

LINK:

[Per consultare il testo delle conclusioni della Corte di Giustizia UE, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Cassazione n. 19761/2017, clicca qui.](#)

24. ATTI DI SCISSIONE SOCIETARIA - La tassazione ai fini dell'imposta di registro - Rimessa alle Sezioni Unite

Va **rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla tassazione degli atti di scissione societaria** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, che dispone l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alle operazioni di fusione tra società di qualunque tipo e oggetto o enti "*aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale od agricola*".

Lo ha stabilito la **V Sezione della Corte di Cassazione** che, con l'**ordinanza n. 33312 dell'11 novembre 2021**, ha rimesso gli atti al Primo Presidente la valutazione della questione interpretativa dell'art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

LA QUESTIONE: *Nel caso di atti di scissione in cui siano coinvolte società semplici va pagata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, una imposta fissa o una imposta proporzionale?*

Quanto al regime fiscale, l'articolo 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86 (TUR), dispone l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alle operazioni di fusione tra società di qualunque tipo e oggetto o enti "*aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale od agricola*".

Il campo di applicazione dell'art. 4 è circoscritto agli "*Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole*".

Proprio **su tale dizione normativa vertono i dubbi evidenziati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza in questione.**

La Corte evidenzia, infatti, che secondo una prima interpretazione, il riferimento agli "*atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto*", escluderebbe che, per le società, debba essere verificato che abbiano ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, riguardando tale condizione solo "*gli enti diversi dalle società*".

Dunque, secondo questa interpretazione, **tutti gli atti delle società di qualunque tipo ed oggetto (comprese le società semplici) rientrerebbero nel campo di applicazione dell'art. 4 della Tariffa, Parte prima.**

Invece, secondo una diversa interpretazione, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nel procedimento in questione, la proposizione "*aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole*" sia da riferire non solo agli enti diversi dalle società, bensì anche alle società, con la conseguenza che **la scissione riguardante una società semplice non potrebbe accedere all'imposta di registro fissa**, essendo estranea all'art. 4 della Tariffa, Parte prima.

Secondo la Cassazione, il tema della corretta interpretazione della scissione **non è stato debitamente affrontato nella giurisprudenza di legittimità**, che però, in due pronunce (n. 4763 del 27 febbraio 2009 e n. 227 del 12 gennaio 2021), avrebbe avallato la tesi dell'Agenzia delle Entrate affermando che l'imposta fissa possa applicarsi solo ove la fusione riguardi "*enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola, mentre si applica l'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista dall'art. 9 della medesima tariffa, qualora l'operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole*".

Tenuto conto dell'importanza del tema, la questione viene quindi rimessa al primo Presidente affinché valuti se rimetterla alle Sezioni Unite.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 33312/2021, clicca qui.](#)

25. CARTA EUROPEA DELLA DISABILITA' - Arrivato il via libera da parte del Garante Privacy

Dopo anni di attesa e dopo il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di provvedimento predisposto dall'INPS che definisce le modalità operative di funzionamento

della Carta europea della disabilità (*Registro dei provvedimenti n. 368 del 14 ottobre 2021*), **arriva anche in Italia la Carta Europea della Disabilità**.

La **Carta europea della disabilità** (*European Disability Card*) si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento di obiettivi strategici dell'Unione europea 2010-2020 in materia di disabilità, finalizzata all'introduzione di una tessera che **permetta l'accesso alle persone con disabilità a servizi in coerenza e reciprocità con gli altri paesi dell'Ue, per contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità** nella vita sociale delle comunità. Lo ricorda l'Inps nel Rapporto annuale.

La "Disability card" è parte integrante di un percorso indicato dal **Regolamento (UE) 1381/2013**, che nell'ambito del programma "Diritti, Uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014/2020", prevedeva come obiettivo specifico la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità".

Al fine di recepire e attuare i predetti obiettivi strategici, con il **D.P.C.M. del 6 novembre 2020** sono stati definiti i **criteri per il rilascio della Carta della disabilità in Italia** determinando le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa.

Il DPCM attribuisce all'INPS il ruolo chiave di verifica della corrispondenza delle informazioni rese nella domanda del cittadino ai requisiti richiesti sulla base dei dati disponibili presso i propri archivi.

L'INPS, una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti, **affida la produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato** e, attraverso un gestore esterno del servizio di consegna, provvede, nei sessanta giorni successivi alla richiesta, alla distribuzione della Carta ai richiedenti presso l'indirizzo di recapito.

La presentazione della Carta esonera dall'esibizione di altre certificazioni che attestino disabilità e/o non autosufficienza e consente l'accesso agevolato a beni o servizi.

I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la stessa, **senza ulteriori formalità o richieste da parte di Amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto le convenzioni**, salvo la verifica della titolarità della stessa.

LINK:

[Per accedere al sito ufficiale, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento del Garante Privacy, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 1381/2013, clicca qui.](#)

26. BUG INPS - Online un sito per segnalare bug tecnici

Si chiama **Bug INPS** ed è la nuova iniziativa lanciata dall'INPS al fine di migliorare la qualità dei propri servizi erogati in modalità digitale.

Il progetto - realizzato seguendo le linee di sviluppo indicate da Developers Italia, iniziativa del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e Agenzia per l'Italia digitale (AgID) - **ha l'obiettivo di aprire INPS alla comunità tecnologica e al mondo degli sviluppatori, attenti a segnalare i bug critici di sicurezza, rilevare gli errori di funzionamento dei programmi e/o a proporre soluzioni di miglioramento**.

Bug INPS permette di inviare segnalazioni o suggerimenti relativi al sito Web dell'INPS, all'Intranet dell'Istituto, all'esperienza utente nei vari servizi INPS, alla sicurezza e alle applicazioni mobile dell'INPS per i sistemi operativi Android e iOS.

Per tutte le segnalazioni che non rientrano nelle 7 aree tematiche citate esiste la categoria "Miscellanea".

LINK:

[Per maggiori informazioni, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al sito, clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

LEGGE EUROPEA 2019-2020 - VIA LIBERA DAL SENATO

Il 3 novembre 2021 il Senato ha approvato, con modifiche, il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - **Legge europea 2019-2020**, già approvato dalla Camera il 1° aprile 2021. Il testo torna ora all'esame della Camera.

Dopo le modifiche apportate dal Senato, il testo si compone di **48 articoli**, che modificano o integrano disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Contiene disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti **settori**: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia, nonché altre disposizioni.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti del provvedimento, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del disegno di legge n. 2169 approvato dal Senato, clicca qui.](#)

PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO - DETTATE NUOVE MODALITA' DI RILASCIO

In sostituzione del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 27 luglio 2016, n. 359-bis, è stato emanato (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 13 novembre 2021) il decreto del **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 novembre 2021, che stabilisce le nuove** modalità di rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio, di cui all'art. 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

DURC ON LINE CON SPID, CIE, CNS - ULTERIORI ISTRUZIONI DALL'INPS

Facendo seguito alle due circolari gemelle dell'INPS n. 146 del 7 ottobre 2021 e dell'INAIL n. 27 del 1° ottobre 2021, con le quali sono state fornite le indicazioni sulle **nuove modalità di accesso all'applicativo DURC ONLINE** con le credenziali digitali SPID, CNS e CIE, dopo la dismissione dei PIN INPS e INAIL, l'INPS fornisce ulteriori precisazioni con il **messaggio n. 3830 del 8 novembre 2021**, in particolare sulla gestione delle deleghe da parte del responsabile di Stazione appaltante o amministrazione precedente.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3830/2021 clicca qui.](#)

TIM - AL VIA I PAGAMENTI DELLA BOLLETTA CON PagoPA e APP IO

L'operatore, con un comunicato del 15 novembre scorso, ha annunciato che la bolletta telefonica di linea fissa consumer e business, potrà essere pagata - oltre ai diversi canali fisici e digitali già in uso - **anche attraverso la piattaforma pagoPA**, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione e dai gestori dei servizi pubblici.

L'obiettivo è incrementare l'uso dei sistemi di pagamento digitali e offrire ai cittadini ulteriori strumenti di pagamento, spingendo con forza la cosiddetta multicanalità.

La nuova soluzione rientra nell'iniziativa **"Operazione Risorgimento Digitale"** che TIM ha introdotto due anni fa per dare impulso alla trasformazione digitale del paese.

Gli abbonati possono già pagare la bolletta tramite diversi **canali fisici** (uffici postali, banche, ATM, tabaccherie, ricevitorie, supermercati, punti vendita TIM) e **digitali** (App e area clienti My TIM con carta di credito e PayPal, CBill, Satispay).

Dal mese di novembre è possibile utilizzare anche la piattaforma **pagoPA**.

Inizialmente la novità non sarà accessibile a tutti, ma andrà a regime dal mese di dicembre.

LINK:

[Per consultare il comunicato di TIM clicca qui.](#)

GREEN PASS AI DATORI DI LAVORO - IL PARERE DEL GARANTE PRIVACY

Uno degli emendamenti approvati dal Senato in occasione della conversione in legge del decreto n. 127 del 21 settembre 2021 (che rende obbligatorio il possesso del Green Pass per i lavoratori pubblici e privati) prevede la **consegna del certificato al datore di lavoro**, in modo da **evitare la verifica giornaliera**.

Il Garante della Privacy ha segnalato alcune **criticità**, sulle quali è necessaria una discussione approfondita prima che le modifiche al decreto legge vengano approvate anche alla Camera.

L'autorità afferma che con l'eliminazione del controllo periodico verrebbe meno la principale finalità del Green Pass. Non sarebbe infatti possibile rilevare **eventuali positività** dei dipendenti, in quanto il certificato nelle mani del datore di lavoro non è aggiornato.

Solo tramite l'app VerificaCovid19 o altre modalità consentite è possibile effettuare il controllo della validità.

LINK:

[Per consultare il testo della segnalazione del Garante Privacy clicca qui.](#)

TRASPORTI E LOGISTICA - AGGIORNATO IL PROTOCOLLO COVID-19

A seguito dell'emergenza Covid-19, il settore dei trasporti e della logistica è stato regolamentato con il "**Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica**", approvato il 14 marzo 2020 e **condiviso con le associazioni datoriali** Confindustria, Confetra, Confcooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi **e con le Organizzazioni sindacali** Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti.

Il Protocollo è stato pubblicato come **Allegato 14 del DPCM 2 marzo 2021**.

Con **ordinanza del Ministero della Salute dell'11 novembre 2021**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, il Protocollo è stato ora aggiornato con nuove disposizioni che tengono in conto l'evoluzione della pandemia, l'introduzione del Green Pass anche nel settore trasporti.

Il nuovo Protocollo introduce alcune novità:

- il **controllo del green pass** per i servizi (per i quali è richiesto l'obbligo) prima della salita a bordo, da personale incaricato;
- **punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro**: maggiore confronto tra datori di lavoro e il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo
- **corsi di formazione per il personale**: in zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
- garantiti i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante.

Il protocollo conferma per tutti i settori di trasporto la necessità di **adeguate comunicazioni a bordo dei mezzi**, aggiornate in relazione all'evoluzione delle regole per contenere la diffusione del virus, anche mediante **cartelli** che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza e con l'avviso che **il mancato rispetto** potrà comportare **l'interruzione** del servizio.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza del 1 novembre 2021 e del nuovo Allegato 14 clicca qui.](#)

ESERCIZIO DEPOSITO COMMERCIALE DI CARBURANTI - LA RICHIESTA DELLA LICENZA

Per l'esercizio di un deposito commerciale di carburanti, il richiedente licenza assume la diretta gestione dell'impianto, in quanto soggetto responsabile dell'adempimento dei connessi oneri fiscali e tributari.

Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Dogane con la **determinazione del 15 novembre 2021**.

Ai fini della sussistenza della capacità di conduzione del deposito, il richiedente licenza **comprova l'idoneità alla gestione mediante**:

- la composizione della compagine sociale e l'assetto organizzativo della struttura aziendale;
- - la disponibilità e la funzionalità del deposito, delle relative infrastrutture e del relativo sistema contabile anche per la gestione dei depositanti;
- - la capacità tecnico-professionale;
- la disponibilità di struttura logistica idonea per la movimentazione dei carburanti.

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 8 al 16 Novembre 2021)

1) Legge 8 novembre 2021, n. 155: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 8 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 120/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2) Legge 9 novembre 2021, n. 156: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 121/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

3) Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Decreto 14 ottobre 2021: Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR. (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157: Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5) Ministero della cultura - Decreto 1 settembre 2021, n. 158: Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) D.P.C.M. 2 settembre 2021: Ripartizione, per l'anno 2021, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero della salute - Decreto 28 ottobre 2021: Definizione ed aggiornamento delle «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica». (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero del turismo - Decreto 29 settembre 2021, n. 161: Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'istruzione - Ordinanza 6 agosto 2021: Svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico. (Ordinanza n. 248). (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

10) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 25 ottobre 2021: Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero della giustizia - Decreto 2 novembre 2021: Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)